

Oggi 5 marzo 2015 davanti al TAR E.R. si discute il ricorso promosso dal Comitato bolognese Scuola e Costituzione, dalla Chiesa evangelica metodista di Bologna, dalla Chiesa cristiana avventista del 7° giorno di Bologna

### **CONTRO**

- **COMUNE DI BOLOGNA**, in persona del Sindaco pro-tempore in carica  
**per l'annullamento**

della deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna n° 183/2007 del 16/10/2007 avente per oggetto: "revisione del sistema della convenzioni con le scuole di infanzia a gestione privata per gli aa.ss 2007-8, 2008-9, 2009-10, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti e tra gli altri il Regolamento della scuola dell'infanzia, adottato dal Comune in data 13/06/1994 con delibera Consiliare n. 178, in parte de qua, la deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. 301/1998, costitutiva di un sistema cittadino integrato di scuola dell'infanzia comunale, statale, paritaria privata, della deliberazione della G.M. del 15/04/2004 con cui veniva approvato lo schema tipo di convenzione per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, dell'atto di indirizzo della Giunta Municipale P.G. n. 159991.

Tale delibera è stata rinnovata "in continuità con le precedenti" da quella del 23 luglio 2012, emanata il giorno stesso in cui il Comitato dei garanti del Comune decideva l'ammissibilità del referendum consultivo sull'uso delle risorse comunali nella scuola dell'infanzia. Referendum nel quale la maggioranza dei cittadini (59%) si è espressa perché il milione di euro che dal 1995 viene erogato ogni anno a favore delle scuole private convenzionate venga destinato per il miglioramento delle scuole comunali e statali ma che è stato arrogamente disatteso dal Consiglio comunale con deliberazione del 29/07/13.

Siamo pertanto in presenza di una violazione sistematica e continuata sia del dettato costituzionale che della stessa volontà dei cittadini.

Questi i punti principali del ricorso:

**1. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT: 1 L 10 MARZO 2000, N. 62; 1 BIS L. 3 FEBBRAIO 2006 N. 27. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA'. IN SUBORDINE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI MEDESIMI ARTICOLI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 , 33, 1° E 2° COMMA, 34 E 97 COST.**

Con l'impugnata deliberazione, il Comune di Bologna non ha inteso fare fronte a situazioni di carenza temporanea. Al contrario, risulta evidente che con essa si vuole, facendo leva sulle ambiguità contenute nella l. n. 62 del 2000, ridefinire il sistema scolastico come un sistema integrato pubblico privato, riconoscendo, addirittura, alle scuole private paritarie la stessa funzione pubblica che la Costituzione assegna alle scuole statali e, paradossalmente, tendere a sostituire quanto meno le proprie scuole comunali con quelle private convenzionate.

La L. n. 62/00 si limita ad incrementare il finanziamento per "il sistema prescolastico integrato", ma non istituisce tale sistema; il provvedimento impugnato, che disciplina invece, attraverso le convenzioni, una forma di sistema "integrato", risulta privo di qualsiasi fondamento legislativo e, anzi, è stato adottato completamente al di fuori del quadro di interessi che il legislatore stesso aveva tenuto presente.

Nè si può fondatamente sostenere che il Comune nell'esercizio della propria autonomia possa istituire un proprio ordinamento in materia di scuole dell'infanzia ed erogare contributi per fini di interesse generale.

**1.1.-** Ove, al contrario, si ritenesse che la L. n. 62/00 consentisse l'applicazione che il provvedimento impugnato ha inteso farne, ne sarebbe evidente l'illegittimità costituzionale per il frontale contrasto con il sistema previsto dall'art. 33 Cost., che esclude ogni forma di sistema scolastico integrato tra pubblico e privato.

**2.- ANCORA IN SUBORDINE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 1, I. 10 MARZO 2000, N. 62; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, COMMA 3, 53 e 97 COST.**

La logica della disposizione costituzionale è quella che l'iniziativa privata nel settore scolastico non debba – è vero - essere compressa, ma non possa neppure essere sostenuta da pubbliche risorse, ché altrimenti si stornerebbero fondi da impiegarsi per il necessario e imprescindibile intervento pubblico in materia, che ha

da essere così vasto che lo Stato è tenuto ad istituire proprie scuole “*per ogni ordine e grado*” (art. 33, comma 2, Cost).

Come è stato acutamente rilevato (in particolare da C. MORTATI, *Op. loc. cit.*), se così non fosse; se, cioè, la Costituzione dicesse semplicemente che lo Stato ha la facoltà, ma non il dovere di astenersi dall'accollarsi gli oneri di gestione delle scuole private, la disposizione costituzionale risulterebbe *inutiliter lata* e non avrebbe senso alcuno.

**P.Q.M.**

Si chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli impugnati atti ed ogni conseguenziale effetto di legge, con remissione, ove occorra, degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 62 del 10 marzo 2000, relativamente ai commi 1, 13, 14 e 15 per violazione degli art. 3, 33, 34 e 97 Cost.

Bologna 5/03/15